



1985

(in vigore dal 1° gennaio 1985)

# A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

## CONTRATTO ITALIANO

PER ORZO - AVENA - SEGALA - TRITICALE  
ED ALTRI CEREALI MINORI NAZIONALE

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **104**

Redatto a ..... il .....

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

**Venditore:** .....

**Compratore :** .....

**Mediatore:** .....

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

**Merce:** .....

**Qualità:** a) secondo «campione reale» - identificato: ..... - a mani: .....

b) secondo «campione tipo» - identificato: ..... - a mani: .....

c) secondo «denominazione» ..... con «caratteristiche » .....

**Condizionamento:** merce sana, leale e mercantile.

**Quantità/quintali:** .....

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di { **Consegna/Spedizione:** .....  
**Ritiro:** .....

**Prezzo Lire/quintale:** .....

**Merce resa franco:** .....

**Pagamento:** .....

**Mediazione:** .....

**Condizioni particolari:** .....

.....

## **TOLLERANZE E ABBUONI**

a) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati alla lettera che segue, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

b) Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale per ogni "punto" o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:

**- Umidità** = Base non reciproca 14%. Per contenuto di umidità eccedente:

- dal 14,01% al 15,00% è riconosciuto un abbuono dell'1%;

- dal 15,01% al 16,00% è riconosciuto un abbuono del 2%.

Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

**- Peso** = Sul peso ettolitrico convenuto è tollerata senza abbuono la deficienza di un punto.

**ettolitrico** Oltre il limite di tolleranza:

- per il 2° e 3° punto è riconosciuto un abbuono dello 0,50% per ogni punto;

- per il 4° e 5° punto è riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

**- Impurità** = Le impurità sono definite:

1) impurità "utilizzabili" (= chicchi striminziti, chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti);

- sino al 2% sono tollerate senza abbuono;

- dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;

- dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

2) impurità "nulle" (= semi e chicchi estranei, chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, insetti morti);

- sino all'1% sono tollerate senza abbuono;

- dall'1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1,50%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto al rifiuto.

## **RISCHI DI VIAGGIO**

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.